



DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

**CONCORDATO IN CONTINUITÀ,
CRAM DOWN FISCALE
E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGUE
SULLA RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE
(CD. CROSS-CLASS CRAM DOWN)**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 15593/2026**

Relazione del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Cass., Sez. I civ., ord. int. n. 15593/2026 — Concordato in continuità, cram down fiscale e rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla ristrutturazione trasversale (cd. cross-class cram down)

Premessa

L'ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta alcuni dei temi più rilevanti del nuovo diritto della crisi:

- rapporto tra **cram down fiscale** (art.88 CCII) e **cross-class cram down** (art.112 CCII);
- individuazione della **classe "interessata"** ai fini dell'omologazione minoritaria;
- rilevanza della **finanza esterna** nella simulazione distributiva;
- qualificazione delle classi privilegiate integralmente soddisfatte ma pagate con dilazione;
- interpretazione della nozione europea di **"parte interessata"** e **"parte che subisce un pregiudizio"**.

La Corte non decide definitivamente i motivi, ma — dopo averne esaminato la plausibile sorte — **sospende il giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia UE** ai sensi dell'art. 267 TFUE su una questione interpretativa della Direttiva 2019/1023 ritenuta pregiudiziale e priva di *acte clair*.

Il caso

Una società a r.l., a fronte di un'istanza di liquidazione giudiziale promossa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, presenta un piano di concordato preventivo in **continuità diretta** con sei classi di creditori e proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 88 CCII. Il piano ottiene il voto favorevole delle sole classi 1, 2 e 6 (pari al 7,07% del passivo totale), mentre le classi 3, 4 e 5 — creditori previdenziali, fiscali e tributi locali — votano contro o non votano (92,93% del passivo). Il debitore chiede l'omologa ex art. 112, comma 2, CCII. Sia il Tribunale di Lucca che la Corte d'Appello di Firenze negano l'omologa e dichiarano aperta la liquidazione giudiziale. La Cassazione è investita del ricorso.

Le questioni affrontate dalla Corte

1 **Cumulabilità del cram down fiscale (art. 88, co. 2-bis CCII) con il cross-class cram down (art. 112, co. 2, CCII) — regime ante correttivo ter**

Tesi della ricorrente: l'omologazione forzosa fiscale (art.88, co. 2-bis) si applicherebbe anche al concordato in continuità, integrando il quorum della ristrutturazione trasversale (art. 112, co. 2).



Orientamento accolto dalla Corte (principio enunciabile): la Corte ritiene **più ragionevole la tesi negativa**, affermando che - nell'assetto normativo anteriore al d.lgs. 136/2024 - il meccanismo del *cram down* fiscale ex art. 88, co. 2-bis operava **esclusivamente** nel concordato liquidatorio, senza potersi combinare con il *cross-class cram down* del concordato in continuità.

Ciò in base alle seguenti ragioni: (i) l'art. 88, co. 2-bis richiama soltanto l'art. 109, co. 1 (maggioranze del concordato liquidatorio), non l'art. 112; (ii) il combinato dei due meccanismi — entrambi eccezionali — produrrebbe effetti fortemente derogatori da richiedere una **espressa base normativa**, non ottenibile per via interpretativa o analogica; (iii) il **correttivo ter** (d.lgs. 136/2024) ha introdotto ex novo il nuovo art. 88, co. 4, CCII proprio per estendere il *cram down* al concordato in continuità, confermando la portata **innovativa** e non meramente chiarificatrice dell'intervento; (iv) la disposizione transitoria del d.lgs. 136/2024, che limita la nuova norma alle sole proposte presentate dopo la sua entrata in vigore, rafforza la lettura che il regime previgente non ammettesse tale combinazione.

Principio di diritto enunciabile: "la disciplina dell'adesione forzata prevista dall'art. 88, co. 2-bis CCII, nella formulazione ante d.lgs. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità di cui all'art. 112, co. 2, CCII."

2 Idoneità della classe chirografaria a costituire la "classe interessata" ai fini dell'omologa a minoranza (art. 112, co. 2, lett. d), seconda parte)

La Corte affronta poi la questione relativa alla possibilità che una classe chirografaria possa costituire l'unica classe di sostegno dell'omologa minoritaria.

Tesi della ricorrente: la classe 6 (chirografari), avendo votato favorevolmente, sarebbe "parte interessata" anche grazie all'apporto di finanza esterna che la rende *in the money*.

Orientamento della Corte (principio enunciabile): la classe interessata — quella la cui approvazione consente l'omologa minoritaria — deve essere composta da **creditori muniti di privilegio parzialmente soddisfatti**, che sarebbero almeno in parte soddisfatti applicando la graduazione delle cause di prelazione anche sul plusvalore di continuità. I creditori chirografari, per statuto estranei al sistema delle prelazioni, non possono mai integrare tale simulazione distributiva (non partecipa, infatti, alla gerarchia delle prelazioni; segue la logica della *par condicio creditorum*; risulta estranea al sistema APR/RPR).

Inoltre, la Corte esclude che la **finanza esterna** possa essere computata nel "valore eccedente quello di liquidazione" ai fini dell'individuazione della classe interessata: nel regime ante correttivo ter mancava qualsiasi norma che equiparasse le risorse esogene al surplus endogeno di continuità; tale equiparazione è stata introdotta solo con il d.lgs. 136/2024 (art. 84, co. 6, ultimo periodo).

Principio di diritto enunciabile: "Ai fini dell'omologa minoritaria ex art. 112, co. 2, lett. d), seconda parte, CCII (ante correttivo ter), la classe di supporto deve essere formata da creditori privilegiati con offerta di pagamento non integrale; la finanza esterna non rientra nel valore eccedente la liquidazione."

3 Idoneità delle classi privilegiate integralmente soddisfatte (con dilazione >180 giorni) a costituire "classe interessata"



Ulteriore tema affrontato riguarda i creditori privilegiati integralmente soddisfatti, ma con pagamento dilazionato oltre i 180 giorni

Tesi della ricorrente: le classi 1 e 2, ammesse al voto in quanto pagate oltre i 180 giorni, sarebbero "parti interessate" in ragione dell'incisione temporale sul valore del credito; ogni classe votante sarebbe per definizione interessata (*tertium non datur*).

Orientamento della Corte: la Corte ritiene che il diritto di voto attribuito dall'art.109, comma 5, CCII non coincida automaticamente con la qualità di "classe interessata". Una mera incidenza temporale sul credito potrebbe non integrare quel sostegno qualificato richiesto per l'omologazione minoritaria. Il diritto di voto riconosciuto ai privilegiati dilazionati dall'art. 109, co. 5, CCII non equivale alla qualità di "classe interessata" ai fini del *cross-class cram down*: in assenza di qualsiasi falcidia, l'incidenza temporale non integra quel sostegno qualificato che giustifica l'omologa minoritaria.

Tuttavia, su questo punto la Corte ravvisa un **dubbio interpretativo eurounitario non risolto** e formula il rinvio pregiudiziale.

Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia è la seguente:

Se gli artt. 2, par. 1, n. 2 e 11 della Direttiva 2019/1023 — laddove richiedono che il voto favorevole alla proposta provenga da almeno una classe di "parti interessate" o di "parti che subiscono un pregiudizio" — ostino all'interpretazione dell'art. 112, co. 2, lett. d), CCII (ante d.lgs. 136/2024) secondo cui la classe privilegiata cui viene offerto il pagamento integrale del credito, seppur con dilazione superiore a 180 giorni dall'omologa, non assume la qualità di "classe interessata" o di "parte che subisce un pregiudizio" ai fini dell'approvazione minoritaria del concordato.

Il dubbio nasce dalla tensione tra: (i) la definizione di "parte interessata" nella Direttiva (creditore il cui credito o interesse è **direttamente inciso** dal piano); (ii) la definizione di "pregiudizio" nel Considerando 54 (riduzione del **valore** del credito); (iii) la circostanza che un pagamento integrale ma dilazionato potrebbe tecnicamente ridurre il valore economico del credito, senza che la norma nazionale lo qualifichi come pregiudizio sufficiente ai fini della classe minoritaria decidente.

Il dubbio interpretativo nasce dunque dal fatto che un credito integralmente pagato ma dilazionato nel tempo potrebbe risultare formalmente soddisfatto, ma subire comunque una riduzione del proprio valore economico.

Rilievo pratico per i professionisti

La pronuncia ha impatto immediato su diversi fronti operativi:

Sul piano transitorio: per tutti i concordati in continuità con proposta di transazione fiscale depositata **prima del 28 settembre 2024**, il *cram down* fiscale non può essere utilizzato per integrare le maggioranze del *cross-class cram down*. La strategia di piano deve tenerne conto nella costruzione delle classi e nella valutazione del voto atteso degli enti pubblici (per gli advisor del debitore non è, quindi, prudente fondare il piano sulla sommatoria *cram down* fiscale + *cross-class cram down*).

Sul piano della strutturazione delle classi: la classe deputata a sostenere l'omologa minoritaria deve essere composta da creditori privilegiati con falcidia effettiva, escludendo chirografari *out of the money* e privilegiati integralmente soddisfatti (salva la risposta della CGUE sull'ipotesi della dilazione).



Gli attestatori, quindi, devono prestare particolare attenzione: (i) alla costruzione delle classi; (ii) alle simulazioni distributive; (iii) alla distinzione tra valore di liquidazione e surplus da continuità; (iv) alla individuazione delle classi interessate.

Sul trattamento della finanza esterna: ante correttivo ter, le risorse esogene non entrano nel calcolo del plusvalore di continuità rilevante ai fini della simulazione distributiva alternativa (APR sul surplus). La strutturazione del piano deve pertanto isolare con chiarezza i flussi endogeni da quelli esogeni.

Sul correttivo ter: il d.lgs. 136/2024 ha modificato significativamente il quadro, ammettendo espressamente l'intersezione tra *cram down* fiscale e *cross-class cram down* — ma solo ai fini della modalità maggioritaria ex art. 112, co. 2, lett. d), n. 1 (criterio della "conversione" o della "sterilizzazione"), non ai fini della modalità minoritaria per la quale resta richiesto il voto esplicito degli enti pubblici (gli advisor del debitore devono, dunque, applicare rigorosamente i meccanismi di conversione e sterilizzazione).

Sul fronte eurounitario: l'esito del rinvio inciderà sulla nozione di "parte interessata" e "pregiudizio" nell'intera architettura della ristrutturazione trasversale: una risposta estensiva della CGUE potrebbe riaprire la praticabilità del *cross-class cram down* anche per i privilegiati dilazionati, con riflessi significativi sulla strutturazione futura dei piani.

Punto aperto

La risposta della CGUE potrebbe ridefinire la nozione di **classe interessata** e modificare significativamente la futura strutturazione dei concordati in continuità.

Il Comitato Scientifico Presidium Debitores

